



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 15 del 23 aprile 2001

Sommario

- **Cambi turno e cambi servizi: si pronuncia la Commissione Paritetica**
- **Personale Polstato candidato a consultazioni amministrative**
- **Mancanza di requisiti di sicurezza. Sostituzione armi in dotazione**
- **Indennità vigilanza scalo: il SIULP sollecita il pagamento**
- **Nomina a qualifica superiore – richiesta interessi legali**
- **Elezioni: restrizioni nei permessi e nei congedi**

VERBALE

Cambi turno e cambi servizi: si pronuncia la Commissione Paritetica

In data 30 ottobre 2000 si è riunita la Commissione paritetica chiamata ai sensi dell'art. 25 del 2° Accordo Nazionale Quadro ad esprimere un parere vincolante sulle controversie insorte sull'applicazione in sede periferica degli artt. 20 e 21 del citato ANQ.

All'ordine del giorno c'erano:

- cambi turno;
- indennità servizi esterni.

INTERPRETAZIONE DELL'ART. 21 DELL'ANQ: Cambi di turno

L'art. 6 comma 4 del 2° ANQ dispone la pianificazione settimanale dei turni di servizio. Obiettivo principe, così come indicato ai commi 1 e 2 ex art. 6, è il conseguimento della piena efficienza del servizio ed il sereno svolgimento del medesimo; pertanto presso ogni Ufficio deve settimanalmente essere predisposta ed affissa all'albo la programmazione dei turni di servizio secondo le modalità definite con l'informazione preventiva che il dirigente invia alle OO.SS. per comunicare quali tra le tipologie d'orario, indicate dagli artt. 7 e 8

dell'ANQ, intende adottare.

In relazione a ciò la Commissione ha ritenuto che non dà luogo al compenso in argomento la modifica dell'orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana per ciascun dipendente, seguendo criteri di rotazione.

Una volta definita la pianificazione ogni successiva variazione di turno darà luogo al compenso previsto e si applica il limite fissato dall'art. 7 comma 6 lett. b.

Per i servizi continuativi la variazione dell'orario deve essere determinata da un'oggettiva esigenza di servizio e deve produrre una modifica dell'articolazione dell'orario di servizio (es. soppressione di un quadrante); senza oggettive esigenze di servizio non può darsi corso ad un mero trasferimento del dipendente in un quadrante diverso rispetto alla sua prevista turnazione.

La Commissione ha ritenuto che non danno luogo alla corresponsione del citato emolumento:

- a) l'anticipo o il posticipo di un massimo di due ore del turno individuale di servizio in quanto il concetto di fascia oraria così come comunemente inteso (mattutina, pomeridiana, serale) appare pienamente rispettato nell'ambito del turno ipotizzato (da 8/14 a 7/13, 6/12).
- b) Laddove venga adottato un orario 8/14-14/20 le aliquote di personale da impiegare in relazione alle necessità di servizio vengono determinate nella programmazione settimanale dal dirigente; pertanto l'impiego ripetuto nella medesima fascia oraria (es. più volte nel turno 14/20 o 8/14) non figura un cambio turno.

Nel ribadire che la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione per l'esecuzione di un servizio conosciuto prima non dà luogo al cambio turno si è ritenuto utile precisare che, qualora per sopravvenute esigenze si renda necessario impiegare in tali servizi ulteriori aliquote di personale, che nella pianificazione settimanale erano impegnate in turni diversi o in riposo settimanale, per queste ultime la variazione del turno darà luogo al compenso relativo. Parimenti dicasi per i servizi di O.P. non prevedibili, che seppur disposti con ordinanza questorile ex art. 37, poiché attuati dopo la programmazione, andranno necessariamente ad incidere sulla pianificazione dei servizi, la cui modifica determina l'attribuzione del compenso in narrativa.

E' il caso della chiamata in servizio del personale collocato in riposo settimanale (art. 63 comma 5 legge 121/81) in base alla pianificazione settimanale ex art. 6 comma 4 che fruirà del beneficio economico e recupero del riposo entro le quattro settimane.

Per i servizi continuativi la Commissione ha ritenuto di dover attribuire il compenso de quo solo alla variazione del primo turno considerando i turni a seguire la logica conseguenza della iniziale

modifica.

INTERPRETAZIONE DELL'ART. 20: compenso per l'attività di intervento

Al dipendente che, pur non essendo reperibile, per esigenze di servizio è chiamato ad intervenire sul luogo di lavoro spetta il compenso per l'intervento unitamente a quello di reperibilità. Tale riconoscimento avverrà successivamente mediante l'istituto della ratifica, ferme restando le quantità numeriche attribuite trimestralmente all'ufficio e relative alla reperibilità e all'attività di intervento.

I pareri espressi dalla Commissione su quanto precede avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Sono fatti salvi gli effetti delle determinazioni adottate dagli uffici sulle stesse questioni nel corso dell'anno 2000.

COMPENSO EX ART. 11 DPR 254/99

La Commissione in ordine al quesito posto circa l'attribuzione del compenso ex art. 11 DPR 254/99 agli appartenenti alle Sezioni di P.G. esclusivamente in funzione di tale appartenenza stabilisce di rinviare la disamina in altra seduta.

Personale Polstato candidato a consultazioni amministrative

In risposta ad un quesito del SIULP la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare n. 333.A/9801.G.D.8 del 6/4/95 con cui è stato illustrato l'ambito applicativo dell'art. 53 del DPR n. 335/1982, occorre verificare se l'ambito territoriale su cui si estende la competenza dell'ufficio ove il dipendente presta servizio coincida geograficamente in tutto o in parte con quello della circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura, ovvero, come nel caso prospettato se il territorio del collegio elettorale per il quale viene presentata la candidatura rientri nella competenza territoriale dell'ufficio sede di servizio del dipendente.

Infine, poiché le Sezioni Polizia Stradale sono uffici con competenze in ambito territoriale coincidenti con quelli della provincia è stato riferito che nel caso in esame dovrà necessariamente essere disposto il trasferimento.

Mancanza di requisiti di sicurezza. Sostituzione armi in dotazione

Il Dipartimento risponde al SIULP: "Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 30 ottobre u.s., concernente l'oggetto.

Al riguardo la Direzione Centrale dei Servizio Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha comunicato di aver avviato un piano di graduale sostituzione delle armi Beretta mod. 92/S in dotazione al personale della Polizia di Stato con le 92/FS, di ultima generazione.

Al momento tale piano può essere perseguito solo facendo riferimento alle scorte di magazzino ed agli acquisti delle pistole Beretta mod. 92/FS, che negli ultimi anni è stato possibile perfezionare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di bilancio.

La citata Direzione ha rappresentato che solo quando avrà a disposizione l'adeguato finanziamento, previsto dalla legge 217/92, potrà procedere all'approvvigionamento di un numero sufficiente di pistole mod. 92/FS, che permetterà nell'arco di un biennio, di completare la cennata sostituzione.

Inoltre è stato riferito che è in atto un ulteriore piano di ammodernamento e di adeguamento alle ordinanze tecniche del Ministero della Difesa concernenti la sicurezza degli operatori, delle pistole Beretta mod. 92/SB mediante la loro conversione nel mod. 92/FS, che sarà completato nell'arco di circa un triennio in virtù del contratto di conversione di n. 30.000 pistole mod. 92/SB, stipulato nel mese di dicembre 2000.

Alla luce di quanto sopra, sarà possibile quindi nei tempi suindicati dotare tutto il personale della Polizia di Stato delle armi di ordinanza in questione, delle più avanzate tecnologie ed afferenti la massima sicurezza nell'impiego".

**Indennità
vigilanza scalo.
Il SIULP
sollecita il
pagamento**

Sulla scorta dell'ennesimo ritardo accumulato nel pagamento dell'indennità ai colleghi della POLFER, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento sollecitando l'immediato pagamento delle somme arretrate e proponendo, nel contempo, una nuova procedura per l'erogazione di tali somme da inserire nella convenzione che si sta rinnovando con l'Ente FS.-

Trascriviamo la nota.

"Ancora una volta si è costretti a denunciare l'ingiustificabile ritardo del pagamento dell'indennità vigilanza scalo (più di 1 anno). Ciò provoca a tutto il personale della Polizia Ferroviaria un profondo disagio e la decisione di avviare azioni di protesta eclatanti in tutte le stazioni ferroviarie.

Questa O.S. condivide appieno lo stato di disagio e denuncia la gravissima superficialità con cui è stata trattata la questione sino ad oggi, anche in funzione del precedente ritardo accumulatosi (2 anni circa). E' evidente che l'attuale procedura è troppo farraginosa e, in aggiunta alla disattenzione, provoca ritardi impossibili.

In virtù del fatto che è in atto il rinnovo della convenzione con l'Ente, il SIULP auspica che siano accolti i propri suggerimenti determinando, in sede di rinnovo della convenzione, un nuovo processo che preveda l'anticipo della somma occorrente alla corresponsione delle indennità della Specialità pari almeno all'80% della spesa relativa all'anno precedente. In questo modo, infatti, la corresponsione agli interessati

per la quasi totalità dell'anno potrebbe avvenire mensilmente sulla scorta delle segnalazioni degli uffici periferici rimandando, per il restante periodo non coperto dall'anticipo, al conguaglio che, ovviamente, dovrebbe avvenire entro e non oltre la fine dell'anno di riferimento.

Pregasi pertanto la S.V. di voler intervenire immediatamente affinché sia sanato l'arretrato accumulato, nonché per verificare la possibilità applicativa del nuovo sistema di pagamento suggerito.

È evidente che, in caso di mancata risposta, il personale della POLFER si sentirà autorizzato a manifestare, in ogni sede a cominciare dai propri posti di lavoro, tutta la propria insoddisfazione, trovando il SIULP al suo fianco per sostenere la giusta rivendicazione".

Nomina a qualifica superiore – richiesta interessi legali

Nel Collegamento Flash n.11 del 26 marzo 2001 abbiamo comunicato che i colleghi dei corsi 11° e 12° nominati ispettori, per avere il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione economica, dovevano produrre istanza.

In allegato abbiamo trasmesso un fac-simile di domanda per ottenere i citati benefici.

Dopo tale notizia molti colleghi hanno richiesto se lo stesso modulo poteva essere utilizzato anche dai frequentatori del 13° corso, inquadrati nella stessa qualifica di ispettore anche se con decorrenza diversa.

In merito si precisa che il predetto modulo, ovviamente con le opportune modifiche rispetto alla qualifica cui si riferisce, può essere utilizzato dai colleghi del 13° corso, e da tutti gli altri che, pur avendo maturato l'anzianità prevista, si vedono attribuire la notifica del decreto di inquadramento nella nuova qualifica, e quindi i relativi arretrati, in ritardo rispetto al termine previsto.

Inviando in allegato il fac-simile del modulo.

Elezioni: restrizioni nei permessi e nei congedi

Si trascrive di seguito la circolare ministeriale a firma del Capo della Polizia n.029493: "Attesi i maggiori impegni di servizio connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali fissate per il 13 maggio prossimo si raccomanda un'attenta valutazione nella concessione di permessi e congedi durante la campagna elettorale.

Si dispone altresì che dal 7 maggio prossimo e fino a cessate esigenze, i congedi ordinari e i permessi al personale della Polizia di Stato siano sospesi, salvo casi eccezionali che dovranno essere attentamente vagliati dalle SS.LL..

Inoltre devono essere concessi permessi sindacali indispensabili per lo svolgimento dei congressi dei sindacati maggiormente rappresentativi, per i quali comunque non possono consentirsi assenze dall'ufficio nei giorni dal 10 al 16 maggio compreso".

Fac-Simile

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale del Personale
Servizio T.E.P. e Spese Varie
R o m a**

Oggetto: richiesta di attribuzione interessi legali e rivalutazione economica per ritardato inquadramento alla qualifica di Ispettore.

Il sottoscritto __ (cognome e nome) __, nato a _____, il _____, in servizio presso _____ con la qualifica di _____;

PREMESSO

che dal _____ ha maturato l'anzianità per essere inquadrato, ai sensi del D.Lgs. 197/95 alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato;
che il decreto di nomina alla predetta qualifica gli è stato notificato in data _____ e che il relativo adeguamento economico alla richiamata qualifica è avvenuto in data _____;
che in data _____ ha ricevuto gli emolumenti economici relativi agli arretrati per la richiamata nomina senza che negli stessi fosse stata applicata la rivalutazione economica e il calcolo degli interessi;

VISTO

La circolare della Presidenza del Consiglio n.UCI/5324/27720/0.2 del 26.11.1986, con la quale è stata disposta l'applicazione d'ufficio anche per i pubblici dipendenti degli interessi legali e della rivalutazione economica in forza della sentenza della Corte Costituzionale del 18.3.86, n.52;
il D.M. 19.10.96, n.702, relativo al regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli art.2 e 4 della L.241/90, adottato con decreto ministeriale 2.2.93, n.284;

CHIEDE

che gli venga attribuito il beneficio degli interessi legali e della rivalutazione economica sulla somma dovutagli come saldo per gli arretrati alla promozione ad ispettore, a far data dal giorno successivo a quello fissato, dal citato D.M. n.702, come termine ultimo entro il quale definire il procedimento amministrativo.

(data e luogo)

_____ (firma) _____